



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

25 SET. 1997

Roma,
Prot. n. 488842

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII[^]

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTI-
GIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO e BOLZANO

LORO SEDI

OGGETTO: Attività sanzionatoria degli UU.PP.I.C.A. - Chiarimenti,
indirizzi e direttive.

e,p.c.

Ai SIGNORI PREFETTI

LORO SEDI

Alle altre CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE, s.c.p.a.,

SEDE di

ROMA

SEDE di

PADOVA

CIRCOLARE N 3421/c

- 2 -

1 - modifiche alla legge n. 112 del 1991 in materia di commercio su aree pubbliche per la parte sanzionatoria.

l'articolo 5, comma 5, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n. 77 testualmente recita:

"Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione".

1.1 In ordine alla portata di detta disposizione questo Ministero, avendo sentito al riguardo il proprio Ufficio legislativo, fa presente di ritenere che la norma non rivesta carattere procedimentale ma carattere sostanziale sicche' la stessa ha determinato solo una modificazione della competenza a ricevere il rapporto e conseguentemente a dar corso a tutto il relativo procedimento.

Ne discende che, ove il rapporto da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981 a cura del funzionario o dell'agente che ha accertato la violazione sia pervenuto all'U.P.I.C.A. prima dell'entrata in vigore della legge n. 77 del 1997, la relativa procedura deve essere portata a termine dall'U.P.I.C.A. stesso.

Nel caso contrario gli organi accertatori sono tenuti a presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione.

I rapporti eventualmente pervenuti a codesti Uffici in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 77 del 1977 dovranno pertanto essere restituiti completi della relativa documentazione (comprensiva delle eventuali memorie difensive pervenute nel frattempo) agli organi accertatori ovvero, allo scopo di accelerare la procedura, direttamente al sindaco competente dandone contestuale comunicazione all'organo accertatore e all'interessato.

1.2 Stante la puntuale individuazione delle violazioni per le quali deve avvenire la trasmissione del rapporto al sindaco e non piu' all'U.P.I.C.A., questo Ministero comunica di ritenere che ogni altra ipotesi di violazione comunque prevista dalla legge 112 del 1991 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.m. n. 248 del 1993, ovvero da altra norma in materia di commercio, permanga nella competenza sanzionatoria degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato.

1.3 Analogamente, non avendo la norma nulla innovato riguardo la destinazione dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Turistiche - Roma

- 3 -

di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 ovvero derivanti da ordinanze ingiunzioni di pagamento per le violazioni enucleate dall'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 77 del 1997, questo Ministero comunica di ritenere che gli stessi debbano pervenire all'erario secondo le procedure di legge.

..*.*.*.*.*.*.*.*.

2 - Istituzione nuovi UU.PP.I.C.A. - Competenza sanzionatoria.

Al riguardo questo Ministero comunica di ritenere che la istituzione dei nuovi uffici ha comportato una scorporazione della originaria competenza degli uffici cedenti e la determinazione di una nuova competenza generale in capo ai nuovi uffici stessi in relazione al territorio della provincia di appartenenza; infatti nella fattispecie viene a configurarsi una vera e propria "successio in universum jus" da parte dei nuovi uffici in relazione al territorio di riferimento, con la conseguenza del passaggio a questi ultimi di ogni incombenza relativa a procedimenti in corso, ivi comprese quelle relative alla formazione dei ruoli e alla difesa dell'ufficio negli eventuali giudizi.

..*.*.*.*.*.*.*.*.

3 - Applicabilita' dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti sanzionatori della legge n. 689 del 1981.

Al riguardo questo Ministero comunica che il Consiglio di Stato, sez. III, con le motivazioni di cui al parere n. 74/97 del 1997, di cui si unisce copia, ha condiviso la "... possibilita', per il responsabile dell'Ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato, di attribuire ad altro dipendente addetto allo stesso ufficio la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, ivi compresa l'adozione del provvedimento sanzionatorio finale."

Lo stesso Consiglio di Stato ha fatto presente la necessita' che la responsabilita' del procedimento sanzionatorio venga in ogni caso attribuita con apposito atto formale di incarico (altrimenti non potendo operare la sostituzione nell'esercizio di potesta' amministrative contemplata dall'articolo 5 della legge n. 241 del 1990) e "... solo a dipendenti che siano muniti della necessaria qualificazione professionale, sia in base alla formale qualifica posseduta, che sulla scorta dell'esperienza maturata nell'attivita' di servizio. Infatti il dipendente prescelto dal responsabile dall'Ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato oltre a rivestire una qualifica che consenta l'attribuzione del compito in questione, deve possedere la capacita' di *gestire*

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - nota n. 20/97 del 20/11/97

- 4 -

concretamente il procedimento in contraddittorio con il destinatario dello stesso e di assumere le determinazioni giuridicamente corrette per una legittima soluzione sul piano della legalita' dell'azione amministrativa."

. * . * . * . * . * . * .

4 - Maggiorazione in caso di esecuzione forzata a mezzo ruoli.
Articolo 27, comma 6 della legge n. 689 del 1981.

4.1 In merito a detta norma, secondo cui in caso di omesso pagamento dell'ordinanza ingiunzione "... la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile ...", il Consiglio di Stato, con le motivazioni anch'esse recate dal parere sopracitato, nel ritenere che la maggiorazione in argomento abbia la natura di sanzione aggiuntiva ha espresso l'avviso che la maggiorazione stessa possa essere irrogata trascorso il semestre in questione (da intendersi come primo o ulteriore semestre di ritardo). Tale semestre deve essere individuato, ai fini della sua decorrenza, a partire dalla data di esigibilita' del credito, ossia dal trentunesimo giorno (ovvero dal sessantunesimo in caso di sanzionato residente all'estero) successivo alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

4.2 Con il parere in argomento il Consiglio di Stato ha avuto modo inoltre di far presente di ritenere applicabili, sempre a decorrere dalla data di esigibilita' del credito, gli interessi di mora qualora il ritardo nell'adempimento non arrivi al limite semestrale, ovvero per il periodo ulteriore ai compiuti semestri.

. * . * . * . * . * . * .

Codesti Uffici sono invitati ad attenersi a quanto sopra indicato e a voler rendere edotti, con nota da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Ministero, gli Enti comunali delle questioni che piu' direttamente ne coinvolgono la responsabilita' e la competenza.

IL MINISTRO
(Pier Luigi Bersani)

c\c\upica\circ-97

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato equivo nota n° 23 del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S